

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

1 - APR. 2005

ADDI 1 - APR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILII	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 437 -

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'attuazione di un programma di edilizia residenziale nell'ambito del piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina e la realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII, in variante al P.R.G.




6 437 - 1 APR. 2005

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'attuazione di un programma di edilizia residenziale nell'ambito del piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina e la realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta del presidente



PREMESSO

Che l'Amm.ne Comunale di Roma, con deliberazione di G.C. n. 10260 del 30.12.91, ha approvato il progetto di lottizzazione relativo alle aree aventi destinazione M2 di P.R.G. di circa Ha 12.02.75, situate in via Collatina;

Che gli aventi diritto hanno chiesto la possibilità di attuare un programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione M2 Collatina con la trasformazione da non residenziale a residenziale di parte della suddetta volumetria, per complessivi 75.100 mc, a fronte dell'impegno a realizzare opere pubbliche di interesse comunale, con gli indici e i parametri desumibili dal progetto;

Che il Comune di Roma al fine di riqualificare il settore urbano in oggetto, ha aderito all'iniziativa proposta e gli aventi diritto si sono impegnati a realizzare, a fronte dell'attuazione del programma in oggetto, alcuni interventi nell'ambito del Municipio Roma VII dando come priorità, la realizzazione di un edificio polifunzionale, il miglioramento della viabilità stradale (Via Collatina, nel tratto Via Valente - V.le Togliatti) e una completa riqualificazione del verde pubblico adiacente la nuova sede del Municipio;

Che la realizzazione della suddetta opera riveste carattere di pubblica utilità ed interessa il territorio del Municipio Roma VII del Comune di Roma;

Che il Comune di Roma ha approvato con delibera di C.C. n. 138 del 07.12.2001 l'attuazione del programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina, come riportato negli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento e la connessa realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII, esprimendo parere favorevole alla deroga dell'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. per quanto concerne la destinazione d'uso residenziale;

Che il Comune di Roma con nota prot. n. 2561 del 05.03.02, ha convocato una Conferenza di Servizi, per l'approvazione dell'intervento in questione;

Che l'Amm.ne comunale di Roma, nel convocare con nota prot. 1263 del 02.02.04 in seconda seduta la Conferenza di Servizi relativa al programma in parola, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione degli atti relativi all'intervento di cui all'oggetto, riferendo che nei confronti del progetto medesimo non sono state prodotte, nei termini di legge, osservazioni e/o opposizioni;

Che nel corso della Conferenza di Servizi, conclusasi positivamente il 20.02.04, sono stati acquisiti i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e si è verificata la possibilità di sottoscrivere il successivo Accordo di Programma;

Che con nota prot. n. 2054 del 16.02.2005, il Comune di Roma, ha comunicato a tutti gli enti interessati, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO

- del Verbale della Conferenza di Servizi del 20.02.04;
- del N.O. condizionato reso con nota prot. n. 36180 del 29.12.1999 e confermato con nota prot. n.4862 del 20.02.2004 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici;
- del parere favorevole condizionato rilasciato nella riunione tecnica del 12.01.04 dal Servizio Giardini del Comune di Roma;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso nella riunione tecnica del 12.01.04 dal Comune di Roma Dip.to VII - Politiche alla Mobilità, confermato con nota prot n. 3757 del 05.02.2004 e ribadito con nota prot. n. 5860 del 19.02.04;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot n. 20416 del 19.02.2004 dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.9;
- del parere favorevole con prescrizioni rilasciato in sede di Conferenza di servizi del 20.02.04, dall'ACEA Distribuzione S.p.A.;
- del parere favorevole reso con nota fax prot. n. A1787 del 02.03.2004 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico-Artistico e Demotnoantropologico di Roma;
- del nulla osta espresso con nota prot. n.64547/D3/06 del 03.06.2004 dalla Direzione Regionale Agricoltura Area 06 – Usi Civici e Diritti Collettivi, in quanto le opere in questione non interessano terreni gravati da usi civici;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 118181/2A/08 fasc.3980/A13 del 14.07.2004 dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –Area 8 –Difesa del Suolo ;

Dell'allegato schema di Accordo di Programma ;

VISTO

il progetto che si compone dell' allegato "A" contenente:

- All. 1 e 2 - Relazione;
 - All. 3 - Zonizzazione;
 - All. 4 - Planivolumetrico;
 - All. 5 - Situazione attuale;
 - All. 5 bis - Situazione attuale foto aerea;
 - All. 6 - Zonizzazione/confronto;
 - All. 6 bis - Identificazioni delle superfici da cedere e da retrocedere;
 - All. 7 - Planivolumetrico/confronto;
 - All. 8 - Zonizzazione;
 - All. 9 - Planivolumetrico 1;
 - All.10 - Planivolumetrico 2;
 - All.11 - Planivolumetrico esemplificativo;
 - All.12 - Profili;
- Deliberazione di C.C. n.138 del 07.12.2001.
- Convenzione
 - Atto d'obbligo



CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'accordo

G 437 =

RITENUTO

Di aderire all'Accordo in oggetto;

VISTO

Il D.Lgs.18.8.2000 n. 267;


atteso che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'attuazione di un programma di edilizia residenziale nell'ambito del piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina e la realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII, in variante al P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

4 APR 2004



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ A REG. CIV. N. 1077' and 'MUNICIPIO DI ROMA VII'. To the left of the stamp, the date '4 APR 2004' is stamped.

ALLEG. alla DELIB. N. 437

DEL - 1 APR. 2005



Regione Lazio



Comune di Roma



Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 concernente l'attuazione di un programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina e la realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII.

PREMESSO

Che con deliberazione G.C. n. 10260 del 30 dicembre 1991, è stato approvato il progetto di lottizzazione relativo alle aree aventi destinazione M2 di P.R.G. della superficie complessiva di circa Ha. 12.02.75, situate in Via Collatina;

Che in data 4 dicembre 1993, con atto a rogito notaio Nicola Cinotti, rep. n.62547/1694 1, è stata sottoscritta la Convenzione Urbanistica avente per oggetto il Comprensorio M2 Collatina con la C.F.C. S.p.A., l'Immobiliare Vittoria S.r.l. e la Esso Italiana S.p.A.;

Che nella citata convenzione i lottizzatori hanno assunto l'obbligo nei confronti del Comune di Roma di realizzare le OO.UU. primarie e secondarie per l'intero comprensorio;

Che con deliberazione CC. n. 36 del 29 marzo 1999 è stato autorizzato il completamento dei Piani di Lottizzazione parzialmente inseriti nel II P.P.A. per i quali sia stata già stipulata la convenzione come quello di cui trattasi;

Che la C.F.C. S.p.A., con più note, di cui l'ultima in data 27 marzo 2000, assunta al protocollo del Dipartimento VI con il n. 4830 aveva richiesto una modifica, per la parte non ancora realizzata, del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina, richiedendo in proposito l'attivazione di un Accordo di Programma;

Che la parte non ancora realizzata del Piano di Lottizzazione in questione riguarda i comparti Z4, Z5 e Z6, per una volumetria complessiva di 95.100 mc. a destinazione non residenziale;

Che la richiesta della C.F.C. S.p.A. concerneva la possibilità di attuare un programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione M2 Collatina con la trasformazione da non residenziale a residenziale di parte della suddetta volumetria, per complessivi 75.100 mc.;

Che tale richiesta, oltre a comportare la modifica dello strumento attuativo, si pone in contrasto con le N.T.A. del P.R.G. vigente, art. 14-zona M: Attrezzature di servizio;

Che al riguardo la C.F.C. S.p.A. aveva dato la propria disponibilità ad effettuare interventi di riqualificazione nell'ambito del Municipio Roma VII, per un costo complessivo pari a 4 miliardi di lire (€ 2.065.827,60);

Che in particolare, su richiesta del Municipio Roma VII prot. n. 18749 del 29 maggio 2000, la C.F.C. S.p.A. si era dichiarata disponibile a realizzare un edificio polifunzionale nel locale dell'ex mercato di Quarticciolo, rispetto al quale il Municipio ha redatto un progetto esecutivo per un costo complessivo di circa 2,5 miliardi (€ 1.291.142,25);

Che, inoltre, lo stesso Municipio Roma VII aveva richiesto che la somma restante fosse utilizzata per esigenze di riqualificazione del territorio municipale;

Tenuto conto che nell'ambito territoriale, ove ricade il Piano di Lottizzazione di cui trattasi, sono avvenute trasformazioni quasi totalmente a destinazione non residenziale, che rendono difficile il completamento delle previsioni edificatorie con tali destinazioni;

Che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione G.C. n. 4153 del 3 ottobre 1997 avente per oggetto: "Indagine ricognitiva per la conversione ad uso residenziale di immobili non residenziali ricadenti nella zone B-C-E-F-M2-L di P.R.G" ha preso atto dell'esistenza di situazioni di difficile commercializzazione di immobili privati con destinazione non residenziale, ed ha già manifestato, con un avviso pubblico, la disponibilità a convertire gli stessi ad uso residenziale in cambio di un corrispettivo da destinare a fini pubblici;

Che quanto previsto dalla deliberazione C. C. n. 138/01 è assimilabile agli indirizzi generali a suo tempo dettati con la deliberazione G. C. n. 4153/97;

Che il corrispettivo offerto dal proponente, per il quale era stato prodotto atto d'impegno assunto al protocollo del Dipartimento VI col n. 730/2000, prevedeva la realizzazione di un complesso di opere pubbliche per un importo pari a 4 miliardi (€ 2.065.827,60);

Che tale corrispettivo, commisurato ad un contributo straordinario calcolato in analogia a quanto previsto per proposte simili dai Programmi di Recupero Urbano (art. 11 L. 493/93) adottati dal Consiglio Comunale con le 11 deliberazioni approvate nel mese di gennaio 2001, risulta congruo;

Che è orientamento comune evitare concentrazioni monofunzionali in aree di attività terziarie e di servizi commerciali che, non frequentate nelle ore notturne, creano problemi di sicurezza e ordine pubblico nelle aree medesime;

Che appare quindi opportuno favorire l'attuazione della modifica proposta dai privati per ottenere una destinazione mista nel Piano di cui trattasi che comprenda anche quote di residenza;

Che gli standard urbanistici già realizzati sono maggiori di quelli che sarebbero stati necessari tenendo conto anche delle nuove destinazioni residenziali;

Che la Società proponente si era impegnata a sottoscrivere un atto d'obbligo integrativo per la realizzazione delle opere pubbliche prima della sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Che l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 7/12/01, ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Lazio riguardante l'attuazione di un programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina, esprimendosi favorevolmente alla deroga all'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. vigente per quanto concerne la destinazione d'uso residenziale, fermo restando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione già stipulata il 4 dicembre 1993;

Che la suddetta deliberazione è stata pubblicata, ai sensi della Legge Regionale n.38/99, per un periodo di 30 giorni consecutivi, allo scadere del quale non sono pervenute osservazioni;

Che successivamente, in data 12/2/2002, la Società CFC Spa è stata messa in liquidazione ed è stata presentata alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma una proposta di concordato preventivo;

Che con Decreto n. 1249 del 24/4/2002 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando un Commissario giudiziale;

Che la Società Immobiliare Vega Seconda a responsabilità limitata, avendo interesse all'acquisizione in blocco dell'attivo della procedura di concordato preventivo della Società CFC, ha depositato offerta irrevocabile di acquisto di tale attivo;

Che in data 10/2/2003 con atto Notaio Giacobini rep. n.38754 racc. n. 12191 è stata formalizzata la cessione dei beni immobili della Società CFC in liquidazione alla Società Immobiliare Vega Seconda a responsabilità limitata;

Che successivamente, in data 12/5/03 con atto a rogito Notaio Giacobini rep. n.38982, la Società Immobiliare Vega Seconda a responsabilità limitata ha venduto le aree cedute dalla liquidazione concordataria della società C.F.C. Spa alla Società Incrementi Fabbricati e Terreni – I.F.E.T. s.r.l.;

Che inoltre la suddetta società I.F.E.T. s.r.l. ha acquistato tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Vittoria s.r.l.; pertanto la cubatura consentita alla Immobiliare Vittoria nella Convenzione Urbanistica n.62547 del 4/12/93 rimane nella piena disponibilità della Società I.F.E.T. s.r.l.;

Che in data 12/1/2004 si è tenuta una conferenza di servizi interna per la definizione dei pareri degli uffici comunali interessati;

Che in data 23/1/04 si è svolta una riunione tecnica con la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nella quale è stato esaminato il progetto di variante;

Che in tale conferenza sono stati rilasciati i pareri del Dip.to X e del Municipio VII, mentre con nota prot. Dip.to VI n.2444 del 23/2/04 è pervenuto il parere del Dip.to VII;

Che in particolare il Municipio ha indicato gli interventi alla cui realizzazione destinare gli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

Che il Dip.to VI ha quindi convocato per il giorno 20/2/2004 una Conferenza di Servizi preordinata alla stipula dell'accordo di programma, invitando, per le rispettive competenze, i seguenti uffici: Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile — Servizio Geologico Regionale A3, Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale — Area F, Soprintendenza Archeologica di Roma, Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio, ACEA Direzione Generale Infrastrutture;

Che sono stati acquisiti i pareri degli uffici convocati;

Che con nota Regione Lazio Dip.to Territorio — Direzione Reg.le Ambiente e Protezione Civile — Area 8 — Difesa del Suolo pervenuta al Dip.to VI in data 10/8/04 prot. 11127 è stato formulato parere favorevole con prescrizioni;

Che con atto d'obbligo Notaio Roberto Giacobini stipulato il 16 dicembre 2004 rep.n.41165 racc.n.12929 registrato il 23/12/04 (protocollo Dipartimento VI n.18849 del 30/12/04), la Società I.F.E.T. srl si è impegnata per sé e per i propri successori e aventi causa a stipulare apposita convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina e per la realizzazione degli interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio VII, e ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri previsti nell'atto d'obbligo e nella successiva convenzione, da stipularsi dopo l'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune;

Che con nota prot. n. 2412 del 16.02.2005, il Comune di Roma, ha comunicato a tutti gli enti interessati, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 20.02.04;

Che la stessa si è impegnata a provvedere alla realizzazione diretta a sua cura e spese, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione di cui agli art.3 L.10/77, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come specificate nell'allegato atto d'obbligo e ove l'importo, risultante dal progetto come approvato dal Comune, dovesse eccedere l'ammontare degli oneri di urbanizzazione da essa dovuti, la realizzazione sarà comunque a cura e spese della stessa società, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione;

che la società si è altresì impegnata a cedere tutte le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'allegato A;

che la società si è impegnata infine a corrispondere al Comune un contributo straordinario volontario, di importo pari ad Euro 2.065.827,60 (corrispondenti a 4 miliardi di lire), provvedendo alla realizzazione a sua cura e spese, a scomputo totale di tale onere straordinario, di una scuola materna di tre sezioni e di un asilo nido per quaranta bambini e della ristrutturazione della sede stradale di via Collatina nel tratto compreso tra via Valente e via P. Togliatti;

che, qualora dovessero risultare ulteriori somme residue risultanti dalla differenza fra gli oneri dovuti ed il costo delle opere da realizzare a scomputo degli stessi, la società si è impegnata a realizzare ulteriori opere di urbanizzazione che verranno indicate dal Comune di Roma, sentito il Municipio VII, fino alla concorrenza di tali somme residue o a versare la somma residua;

Tutto ciò premesso e considerato, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Francesco Storace, ed il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco Walter Veltroni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1-PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è concluso ed attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art.34 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00).

ART.2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto del presente Accordo di Programma è l'attuazione di un Programma di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Lottizzazione Convenzionata M2 Collatina, come riportato nell'elaborato tecnico Allegato sub A al presente provvedimento e la connessa realizzazione di interventi di riqualificazione nel territorio del Municipio Roma VII, fermo restando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla convenzione già stipulata il 4 dicembre 1993.

Tali interventi di riqualificazione, di importo pari a € 2.065.827,60 (corrispondenti a 4 miliardi di lire) si identificano, su indicazione del Municipio Roma VII, nella :

- 1) realizzazione di una scuola materna di tre sezioni e un asilo nido per quaranta bambini;
- 2) ristrutturazione della sede stradale di via Collatina nel tratto compreso tra via Valente e via Palmiro Togliatti.

Nel caso dovessero risultare ulteriori somme residue risultanti dalla differenza fra gli oneri dovuti ed il costo delle opere da realizzare a scomputo degli stessi, la Società si impegna a realizzare ulteriori opere di urbanizzazione che verranno indicate dal Comune di Roma, sentito il Municipio VII, fino alla concorrenza di tali somme residue o a versare la somma residua.

ART. 3 CONVENZIONE

Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti del soggetto attuatore in ordine all'attuazione del Programma, oltre che dal presente Accordo, saranno disciplinati mediante convenzione, integrativa della convenzione originaria, il cui schema sarà approvato con apposito provvedimento.

In sede di convenzione, il soggetto attuatore dovrà allegare gli elaborati della progettazione urbanistica degli interventi di competenza, nonché delle relative e connesse opere di urbanizzazione a suo carico ove necessario approvate dagli Uffici comunali o Aziende competenti. Tali elaborati, redatti sulla base di quanto definito nell'Allegato A del presente Accordo di Programma, potranno subire modifiche o integrazioni purchè di carattere non sostanziale, eventualmente valutate ed approvate in apposita Conferenza di Servizi, fatte salve le destinazioni d'uso consentite, le volumetrie e le superfici utili massime ammissibili, la dotazione di spazi pubblici e di opere di urbanizzazione, senza che ciò costituisca modifica del presente Accordo di Programma.

ART. 4 VARIANTE URBANISTICA

Il presente Accordo costituisce variante al P.R.G. vigente del Comune di Roma, essendo prevista la deroga all'art. 14 delle N.T.A. per quanto concerne la destinazione d'uso residenziale, come rappresentata graficamente nell'Allegato A al presente provvedimento.

Gli elementi di variazione sono stati assentiti dalla Regione Lazio Dip.to Territorio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica con parere rilasciato in data 19/2/04 prot.20416.

Ai sensi dell'art.34, comma 5 del T.U.E.L., l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

L'Accordo di programma, approvato con atto formale del sindaco, sarà pubblicato sul BURL della Regione Lazio.

L'approvazione dell'Accordo di Programma con Ordinanza del Sindaco determina la variazione dello strumento urbanistico vigente, derogando all' art. 14 delle N.T.A., ai sensi dell' art. 34 comma 4 del T U.E.L.

ART. 5 COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del T.U. degli Enti Locali, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Roma, o da un suo delegato, che lo presiede, da rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

ART. 6 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga

definita bonariamente dal collegio di vigilanza sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART. 7 - APPROVAZIONE, EFFETTI

Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art.34, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Le attività programmate sono vincolanti per il soggetto attuatore che assume l'impegno alla loro realizzazione secondo i contenuti e le modalità previste dal presente Accordo e dall'atto d'obbligo richiamato.

Per la Regione Lazio: Il Presidente Francesco STORACE

Per il Comune di Roma: Il Sindaco Walter VELTRONI

Roma,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Walter Veltroni', written in a cursive style.